

Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. \_\_\_\_4\_\_\_\_  
del\_08.05.2003\_\_\_\_\_

“Legge Regionale n. 3 del 14/01/2003, art. 4. Disciplina dell’esercizio della funzione di consulenza a favore degli Enti Locali”.

Ai Signori Presidenti  
delle Province del Veneto

Ai Signori Sindaci  
dei Comuni del Veneto

Ai Signori Presidenti  
delle Comunità Montane

Ai Signori Presidenti  
dei Consorzi non  
imprenditoriali di Enti Locali

Ai Signori Presidenti  
delle Unioni di Comuni

Al Signor Presidente  
dell’ANCI

Al Signor Presidente  
dell’URPV

Al Signor Presidente  
dell’UNCCEM

**LORO SEDI**

L’art. 9 della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, ha abrogato l’art. 130 disciplinante i controlli preventivi di legittimità sugli atti degli Enti Locali.

Con l'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, al fine di completare il processo di attuazione della riforma costituzionale è stato soppresso il Comitato Regionale di Controllo che esercitava la funzione di controllo preventivo di legittimità sugli atti delle II.PP.AA.BB. ed il servizio di consulenza a favore degli Enti di cui all'art. 2 della abrogata L.R. n. 18/1999.

La soppressione dell'Organo di Controllo non ha comportato il venir meno del servizio di consulenza che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, è stato attribuito alla Direzione Regionale Enti Locali Deleghe Istituzionali e Controllo Atti.

Tale struttura assume con ciò un ruolo di consulenza a favore degli Enti Locali in un rinnovato rapporto di collaborazione con la Regione.

L'attuale sistema delle autonomie è interessato da importanti cambiamenti e dall'attribuzione di nuove funzioni.

Il personale degli enti locali è chiamato ad operare in ampia autonomia ed a stretto contatto con gli organi politici, ai quali deve offrire strumenti e soluzioni gestionali appropriate per la realizzazione delle scelte strategiche e di indirizzo. Talvolta, a causa di difficoltà oggettive determinate dall'accavallarsi di interventi normativi non coordinati tra loro, risulta difficile operare scelte rapide ed efficaci conformi alla normativa vigente.

E' di tutta evidenza, pertanto, che è nell'interesse degli Enti Locali, soprattutto di quelli di minori dimensioni, poter disporre anche di una struttura regionale che assicuri loro consulenza giuridico-amministrativa, utilizzando tra l'altro le professionalità che già operavano nel Comitato Regionale di Controllo.

Da una valutazione complessiva dei quesiti nel corso del tempo rivolti al Comitato Regionale di Controllo da parte degli Enti Locali, emerge l'esigenza di disporre di un servizio di consulenza che si estenda a tutta l'area amministrativa, anche in relazione a materie di competenza delle varie Direzioni Regionali.

E' opportuno sottolineare che l'attività di consulenza si configura come attività di tipo tecnico-giuridico nella elaborazione di atti amministrativi, nella risoluzione di quesiti e nella interpretazione di norme e si sostanzia nell'esercizio di un'attività "neutra" per quanto riguarda i pareri resi in materie non direttamente disciplinate da norme regionali, ma che può assumere anche i connotati tipici dell'attività "di indirizzo", per quanto riguarda i pareri resi su materie che vedano direttamente coinvolte competenze della Regione. In quest'ultimo caso ogniqualvolta si presentino questioni di interesse comune o questioni di carattere ricorrente, in alternativa al singolo parere scritto, potranno essere adottate apposite circolari interpretative o specifici atti di indirizzo da parte della Giunta Regionale.

E' opportuno evidenziare che rimane in ogni caso esclusa, da parte della Regione, ogni valutazione in merito all'interesse pubblico perseguito e alle scelte discrezionali dell'Ente e si precisa che l'attività di consulenza, per sua natura, non vincola l'Ente richiedente cui è imputata la decisione finale.

In nessun caso la Regione potrà essere chiamata alla risoluzione stragiudiziale di controversie in cui siano coinvolti gli enti locali, né a formulare pareri su provvedimenti già adottati o in relazione ad argomenti per i quali sono in corso controversie tra enti locali o tra questi e la Regione o tra Enti e privati. L'attività di consulenza non può essere resa relativamente a provvedimenti già adottati, perché ciò potrebbe configurare una forma indiretta di controllo successivo di legittimità sull'atto, non più conforme all'ordinamento costituzionale vigente.

L'attività di consulenza sarà svolta dalla Direzione Regionale Enti Locali Deleghe Istituzionali e Controllo Atti, coinvolgendo nel procedimento istruttorio le altre strutture regionali competenti per materia, per le parti di rispettiva competenza.

Il procedimento di espletamento dell'attività di consulenza si articola nelle seguenti fasi:

- *ENTI RICHIEDENTI*: la consulenza può essere richiesta dalle Provincie, dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità Montane e dai Consorzi di Enti Locali a rilevanza non imprenditoriale.
- *MODALITA' DELLA RICHIESTA*: la richiesta deve provenire dal legale rappresentante dell'Ente e deve essere sottoscritta dallo stesso. Alla richiesta è allegata tutta la documentazione necessaria. La richiesta può essere inviata per posta o per fax al seguente indirizzo: "Regione Veneto-Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti, via Poerio, 34 - 30172 Mestre (VE); tel. 0412795742-43-06; FAX. 0412795730; e può essere anticipata tramite posta elettronica all'indirizzo: [eellconsulenza@regione.veneto.it](mailto:eellconsulenza@regione.veneto.it)". La Direzione provvederà a protocollare la richiesta il giorno stesso del ricevimento dell'istanza.
- *OGGETTO*: l'Ente potrà richiedere preventivi elementi di valutazione, sotto il profilo della legittimità, in ordine all'adozione di atti o provvedimenti concernenti l'attività amministrativa dell'Ente, con particolare riferimento al settore affari generali/istituzionale: redazione di statuti e regolamenti, gestione del personale, contratti ed appalti, bilanci e contabilità..
- *ISTRUTTORIA ED ESAME*: la richiesta verrà esaminata ed istruita dal competente ufficio della Direzione che potrà richiedere all'Ente tutti i chiarimenti necessari e/o eventuale documentazione integrativa, anche mediante audizione del richiedente e in relazione al quadro normativo di riferimento, alle norme statutarie e/o regolamentari dell'Ente. In ogni caso qualora l'attività di consulenza investa direttamente materie di competenza della Regione, la Direzione Regionale Enti Locali potrà, alternativamente, sottoporre la bozza del parere, già predisposta, alle Direzioni regionali competenti al fine di concordare un indirizzo comune, ovvero richiedere un apposito parere alle medesime o alla Direzione Regionali Affari Legislativi,

qualora la questione riguardi problematiche di carattere giuridico di maggiore complessità o materie in relazione alle quali la Regione ha dettato disposizioni legislative, regolamentari e amministrative collegate alle funzioni degli Enti Locali.

- *TERMINE*: il parere, quando non investa questioni di maggiore complessità o questioni di competenza di più strutture regionali, sarà espresso, di regola, entro il termine di 45 giorni dalla data di protocollazione della richiesta. Il parere verrà reso con lettera a firma del Dirigente della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti dando atto dell'attività istruttoria svolta con altre strutture regionali, e sarà comunicato all'Ente tramite servizio postale o fax.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan